



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1908/2009, presentata da Rudi Clemens, cittadino tedesco, a nome di "Gesunde-Bauarbeit", sulla mancata applicazione da parte della Germania delle disposizioni della direttiva 89/392/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine nonché della direttiva 91/368/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/CEE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ai numerosi incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Germania, da lui addebitati alla mancata applicazione da parte delle autorità tedesche della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e della direttiva 91/368/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 89/392/CEE. Nello specifico, il firmatario afferma che le disposizioni dell'allegato 1 della direttiva sui requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza non vengono applicate dalle società di costruzione né verificate dalle autorità competenti e richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

La direttiva relativa alle macchine cui fa riferimento il firmatario è stata sostituita dalla

direttiva 2006/42/CE¹. Il requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute evidenziato dal firmatario e relativo alla visibilità dal posto di guida delle macchine mobili (tra cui le macchine da costruzione) è tuttavia rimasto inalterato:

"3.2.1. Posto di guida

La visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente di far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. In caso di necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai pericoli dovuti ad insufficiente visibilità diretta.'

L'applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute previsti dalla direttiva "Macchine" è obbligatoria. Tuttavia, la loro applicazione pratica dipende in ampia misura dalla qualità delle norme europee armonizzate che forniscono specifiche tecniche conferendo una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali. Tra le norme armonizzate pertinenti figura, in particolare, la serie di norme EN 474 concernenti le macchine per movimento terra. Per quanto riguarda la visibilità dal posto di guida, la norma EN 474-1 fa riferimento al metodo di prova e ai criteri di accettazione stabiliti dalla norma internazionale ISO 5006.

Nel 2003, a seguito di vari incidenti mortali, le autorità del Regno Unito hanno avvertito la Commissione e gli altri Stati membri dell'inadeguatezza delle specifiche della EN-474-1 per quanto riguarda la visibilità dal posto di guida. Tale questione è stata affrontata dagli Stati membri e dalla Commissione nel corso di alcune riunioni del gruppo di lavoro "Macchine" tenutesi tra il 2003 e il 2005.

Nel 2006, a seguito di dibattiti tra la Commissione, il comitato tecnico 151 del CEN e il comitato tecnico 127 dell'ISO, le specifiche della norma ISO 5006² sono state sostanzialmente migliorate. La clausola 5.8.1 dell'ultima versione della EN 474-1³ fa ora riferimento a tali specifiche migliorate. La Commissione è pertanto soddisfatta del fatto che ora la norma armonizzata europea riflette gli sviluppi in materia di visibilità dal posto di guida.

Possono sussistere ancora alcuni problemi relativi a macchine da costruzione progettate in conformità delle precedenti versioni della norma europea armonizzata. In tal caso, gli utenti devono adottare misure di protezione complementari, nel quadro delle regolamentazioni nazionali sull'uso delle attrezzature da lavoro che attuano la direttiva 2009/104/CE.⁴

La direttiva 92/57/CEE⁵ prevede inoltre disposizioni volte a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri. Stabilisce, per esempio, la circolazione delle macchine da costruzione nei cantieri e la separazione dei passaggi per i pedoni da quelli destinati alle macchine in movimento. Prevede altresì, per i cantieri in cui sono presenti più imprese, la

¹ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) – GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

² ISO 5006:2006, *Earth-moving machinery — Operator's field of view — Test method and performance criteria*.

³ EN 474-1:2006+A1:2009, *Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali*.

⁴ Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) – GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5.

⁵ Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva

89/391/CEE; GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

designazione di uno o più coordinatori coinvolti nelle fasi di elaborazione ed esecuzione del progetto. Questi sono hanno il compito di collaborare all'organizzazione del lavoro nel cantiere, tenendo conto delle società ivi presenti e delle attività svolte, spesso simultaneamente, nell'ottica di migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Conclusione

Alla Commissione non è pervenuto alcun elemento attestante che le autorità tedesche non applicano le disposizioni della direttiva "Macchine". I problemi relativi alla visibilità sulle macchine da costruzione sollevati dal firmatario risultano imputabili a lacune nelle norme europee armonizzate pertinenti. Tali lacune sono state risolte grazie alla collaborazione tra gli Stati membri, la Commissione e i pertinenti enti di normalizzazione.